



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 27/20

Lussemburgo, 11 marzo 2020

Sentenza nella causa C-511/17

Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt.

Un giudice dinanzi al quale un consumatore fa valere che talune clausole contrattuali sono abusive è tenuto a verificare di propria iniziativa altre clausole del contratto, nei limiti in cui le stesse siano connesse all'oggetto della controversia

Egli deve, all'occorrenza, adottare misure istruttorie per acquisire gli elementi di diritto e di fatto necessari a tale verifica

Nel dicembre 2007, la sig.ra Györgyné Lintner ha concluso con l'UniCredit Bank Hungary, una banca ungherese, un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera. Tale contratto contiene talune clausole che conferiscono all'UniCredit Bank il diritto di modificarne successivamente il contenuto. La sig.ra Lintner ha in seguito presentato un ricorso dinanzi ai giudici ungheresi per far dichiarare l'invalidità, con effetto retroattivo, di tali clausole in forza della direttiva sulle clausole abusive¹, che prevede segnatamente che le clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista non vincolano il consumatore.

Nel 2014, il legislatore ungherese ha adottato una normativa che disciplina l'accertamento del carattere abusivo delle clausole che conferiscono alle banche il diritto di modificare unilateralmente i contratti di mutuo conclusi con i consumatori e le conseguenze che devono essere tratte dalla loro abusività, cosicché i giudici ungheresi non sono più chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità di tali clausole con la direttiva.

Tuttavia, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria), alla quale è stato sottoposto il ricorso della sig.ra Lintner, si chiede, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, se non debba comunque pronunciarsi in merito alla compatibilità con la direttiva di talune altre clausole del contratto di mutuo controverso che non erano oggetto del ricorso. Queste ultime clausole riguardano, nella fattispecie, l'attestazione notarile, i motivi di risoluzione e talune spese incombenti al consumatore. Detto giudice ritiene che emerga dalla giurisprudenza della Corte che, nelle cause relative a contratti conclusi con consumatori, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio, vale a dire di propria iniziativa, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, il carattere abusivo delle clausole figuranti in tali contratti.

Pertanto, la Fővárosi Törvényszék chiede alla Corte di giustizia se sia tenuta, in forza della direttiva, a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di tutte le clausole del contratto di mutuo controverso, anche se, da un lato, la loro compatibilità con la direttiva non è stata messa in discussione dal consumatore nel suo ricorso e, dall'altro lato, il loro esame non è necessario al fine di statuire su tale ricorso.

Con la sua sentenza odierna, la Corte precisa che **il giudice dinanzi al quale un consumatore fa valere che talune clausole figuranti in un contratto concluso con un professionista sono abusive non è tenuto ad esaminare d'ufficio e individualmente il carattere eventualmente abusivo di tutte le altre clausole di tale contratto non impugnate dal consumatore.**

Lo stesso deve tuttavia effettuare un esame siffatto delle clausole, anche non contestate dal consumatore, che sono connesse all'oggetto della controversia, come delimitato dalle parti,

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

non appena disponga degli elementi di diritto di fatto necessari a tale scopo. Pertanto, se il fascicolo che gli è sottoposto fa sorgere seri dubbi quanto al carattere abusivo di tali clausole, il giudice è tenuto a completarlo chiedendo alle parti di fornirgli i chiarimenti e i documenti necessari a tale riguardo.

Per contro, salvo eccedere i limiti dell'oggetto della controversia come definito dalle parti nelle loro pretese, il giudice non è tenuto, in forza della direttiva, a esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di altre clausole che non sono connesse all'oggetto di tale controversia.

La Corte ricorda inoltre che gli Stati membri restano liberi di prevedere, nel loro diritto interno, al fine di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza della direttiva.

Per quanto riguarda le conseguenze di tali constatazioni ai fini della presente causa, come osserva la Corte, la Fővárosi Törvényszék sembra ritenere che le clausole in relazione alle quali la stessa si è rivolta alla Corte non siano connesse all'oggetto del ricorso, inizialmente presentato dalla sig.ra Lintner per far dichiarare l'invalidità delle clausole che consentivano alla sua banca di modificare successivamente il suo contratto di mutuo. Ne consegue che tale giudice risulta non essere tenuto, in forza della direttiva, a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di tali prime clausole.

Infine, la Corte ricorda che il giudice nazionale chiamato a esaminare il carattere abusivo di una clausola contrattuale prevista da un ricorso di cui è investito deve tener conto di tutte le altre clausole del contratto di cui trattasi se è necessario, ai fini di tale esame, valutare l'effetto cumulativo di tali clausole. Tuttavia, la Corte sottolinea che da ciò non deriva che il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio tutte queste altre clausole in modo autonomo quanto al loro carattere eventualmente abusivo, nell'ambito della valutazione dell'invalidità della clausola prevista dal ricorso del consumatore.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575